

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 13 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Anedda, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Palma, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Rizzi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Sterpa, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Anedda, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Palma, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Spini, Stuc-

chi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recanti l'istituzione dell'Assemblea Costituente del Trentino-Alto Adige/Südtirol » (2324);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLLEDRI: « Modifiche agli articoli 57 e 131 della Costituzione concernenti l'istituzione della Regione Romagna » (2325);

LA GRUA: « Istituzione del tribunale di Vittoria » (2326);

PEZZELLA e CORONELLA: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore » (2327);

GIBELLI: « Finanziamenti per opere infrastrutturali e viarie al servizio delle strutture universitarie di Crema e Lodi » (2328);

MAZZOCCHI: « Istituzione della gestione creditizia per la concessione di prestiti ai pensionati pubblici » (2329);

NAN: « Disciplina delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti erboristici » (2330);

PERROTTA: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (2331).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente; alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FIORI: « Norme per la diffusione della bandiera nazionale nell'ambito delle famiglie italiane » (1929) *Parere della V Commissione;*

BUEMI e NIGRA: « Legge quadro in materia di polizia locale » (2139) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

MASSIDDA ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

GIRONDA VERALDI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in attuazione dei principi del giusto processo » (1893) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni finalizzate a una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (2099) *Parere delle Commissioni I e V;*

GIANNI MANCUSO ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (2112)

Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV;

COLA: « Modifica all'articolo 97 del codice di procedura penale, in materia di difensore d'ufficio » (2263) *Parere della I Commissione;*

NICOTRA: « Introduzione dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile, in materia di durata dei procedimenti » (2302) *Parere della I Commissione;*

S. 568 – Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale » (*approvata dal Senato*) (2307) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 368 – Senatori PIANETTA ed altri: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 » (*approvata dal Senato*) (2296) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e XIV;*

S. 820. – « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna » (*approvato dal Senato*) (2300) *Parere delle Commissioni I e X.*

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Nuove norme in materia di rappresentanza militare » (2193) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

PERLINI ed altri: « Disposizioni per il sostegno del settore della nautica da di-

porto e del turismo nautico » (2131) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (1960) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 628. — « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*approvato dal Senato*) (2297) *Parere delle Commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

GIRONDA VERALDI e CARDIELLO: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1996).

Trasmissioni del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 5 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di un progetto di decisione

del consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo.

Tale atto è assegnato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione di garanzia del 20 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 6 del disegno di legge n. 2032, recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ».

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Calvagese della Riviera (Brescia), Giffoni Valle Piana (Salerno) e di Reggio Calabria.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito del Ministero della difesa, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa):

incarico di direttore del VI reparto - informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, presso il segretariato generale della difesa, al dottor Roberto BADOLATI;

incarico di direttore del I reparto - personale presso il segretariato generale della difesa, al dottor Raffaele BILANZONE;

incarico di direttore della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, al dottor Claudio CRISCUOLO.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura):

incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Molise, al dottor Giuseppe BOCCARELLO;

incarico di direttore della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, al dottor Giuseppe COSENTINO;

incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, al dottor Francesco DE SANCTIS;

incarico di direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, al dottor Silvio CRISCUOLI.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale per il bilancio e la contabilità, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, al dottor Alessandro GIULIANI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla II Commissione permanente (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA
PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (2031)**

(A.C. 2031 - sezione 1)

**SUBEMENDAMENTO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 1, sostituire le parole da: del comparto fino alla fine del comma con le seguenti: dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 4, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

alla rubrica, sostituire le parole: il settore delle fonderie con le seguenti: i comparti produttivi in crisi.

0. 12. 01. 2. Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(A.C. 2031 - sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-
GLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.12.01.2. Lulli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.12.01.1. Lion, 0.12.01.3 Quartiani, 0.12.01.4 e 0.12.01.5 Lulli e sull'articolo aggiuntivo 35.01 della Commissione;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 26.4 Gambini, in quanto - sulla base degli ulteriori riscontri effettuati - esso risulta diretto a ripristinare l'entità del contributo in favore dell'ENEA già previsto dalla legislazione vigente e non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso nella seduta del 12 febbraio 2002 sull'emendamento 26.4 Gambini.

(A.C. 2031 - sezione 3)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****NORME IN TEMA DI R.C. AUTO****ART. 17.**

(Modalità per il risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata da altre imprese di autoriparazione previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento entro quindici giorni dall'emissione. È fatta salva la facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia valutata l'antieconomicità della medesima.

3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri individuati dal Ministero delle attività produttive. Sono iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive, comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque diritto di ottenere l'iscrizione nella lista

provinciale le imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che ne verifica la conformità.

4. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 17.**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , comunicate dalle imprese di assicurazione.

17. 16. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

17. 24. Gamba, Saglia.

Sopprimere il comma 5.

***17. 17.** Vernetti, Lettieri.

Sopprimere il comma 5.

***17. 18.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 viene ulteriormente liquidato con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 25. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 viene ulteriormente liquidato in misura non superiore alla metà con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 24-bis. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2, fatti

salvi i casi di amputazione o di perdita anatomica, viene ulteriormente liquidato in misura non superiore alla metà con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 23. Alberto Giorgetti.

Al comma 5, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: in misura non superiore ad un quinto.

17. 20. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

17. 19. Vernetti, Lettieri.

Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 70 per cento.

17. 21. Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 50 per cento.

17. 22. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un Fondo per la sicurezza stradale finanziato con lo 0,2 per mille dell'ammontare di premi assicurativi di R.C. auto, le cui risorse sono destinate a campagne di educazione stradale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento per il funzionamento del

Fondo per la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 6. (vedi 0. 10. 60. 9.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 - sezione 4)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Esclusione di spese professionali).

1. Le spese sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se corrisposte anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fatte salve le spese mediche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano comunque applicazione qualora il risarcimento del danno avvenga con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 17.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Esclusione di spese professionali).

Sopprimerlo.

***19. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***19. 6.** Verneti, Lettieri.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***19. 9.** Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — (Regolazione delle competenze ai professionisti). — 1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: « Fondo di garanzia per le vittime della strada », sono aggiunte le seguenti: « ; il danneggiato, fermo restando il periodo di carenza alle competenze previsto al termine predetto, ha diritto alla rifusione delle spese di patrocinio giudiziale e stragiudiziale stabilite secondo notula di parcella del professionista da presentare all'impresa composta dalle attività effettivamente svolte e secondo i tariffari approvati ».

19. 7. Verneti, Lettieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — (Esclusione di spese professionali). — 1. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, le spese, la cui liquidazione risarcitoria avvenga entro sessanta giorni dal sinistro, sostenute dai soggetti indicati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se maturate anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvo per quelle sostenute per attività indifferibili.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: « solo dopo che siano decorsi sessanta giorni » sono sostituite dalle se-

guenti: « solo dopo che siano decorsi trenta giorni ».

19. 4. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 1, sostituire la parola: corrisposte con la seguente: maturate.

19. 1. Falanga.

Al comma 1, sostituire le parole: , fatte salve le spese mediche con il seguente periodo: . Restano escluse dalla precedente disposizione i risarcimenti per danni a cose per valore superiore a euro 500,00 e alla persona.

19. 2. Falanga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e quelle sostenute per attività indifferibili.

19. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , comma 2, e comunque anteriormente alla, scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

19. 10. La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , comma 3.

19. 8. Gamba, Saglia.

(A.C. 2031 - sezione 5)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 26.

(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Contributo straordinario all'ENEA).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della quota aggiungere le seguenti: del contributo previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),

26. 1. (ex 16. 3.) Lion, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Vernetti, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario di 450 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di potenza aggiungere le seguenti: nel campo del solare termico e delle celle combustibili.

26. 2. (ex 16. 1.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: nella misura fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003.

26. 4. (ex 16. 2.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone, Boato, Verneti.

(A.C. 2031 – sezione 6)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Elenco dei prodotti esplosivi).

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di

apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplosivi, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplosivi, nei limiti del Fondo di cui al comma 1.

(A.C. 2031 – sezione 7)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. Alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Sopprimerlo

28. 2. Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 2031 — sezione 8)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****MISURE ORGANIZZATIVE****ART. 29.**

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE**CAPO V****MISURE ORGANIZZATIVE****ART. 29.**

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

Sopprimerlo.

29. 1. (ex 18. 1). Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 2031 — sezione 9)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili).

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provviso-

riamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

(A.C. 2031 – sezione 10)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dall'articolo 2, primo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 2, primo comma, con le seguenti: dagli articoli 2, primo comma, e 3.

31. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del comma.

31. 1 (ex 0. 19. 2. 1). Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 4, dopo le parole: assegno personale inserire la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2003

l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività, produttive.

31. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 11)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Istituzione del punto di contatto OCSE).

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero delle attività produttive.

(A.C. 2031 – sezione 12)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni.

33. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cosentino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — (Composizione del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo le parole: « dei componenti del consiglio » sono aggiunte le seguenti: « tenuto conto del numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati ».

33. 01. (ex 21. 02.) Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 2031 — sezione 13)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410).

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive ».

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410).

Sopprimerlo.

***34. 1.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sopprimerlo.

***34. 2.** Foti.

Sopprimere il comma 1.

34. 3. Foti.

(A.C. 2031 — sezione 14)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59).

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: « In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, l'anzidetta sanzione viene elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo ».